

sanificazione in sanità, ecco i cam

Publicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 novembre i “Cam per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti”, un documento molto atteso che fornisce importanti indicazioni alle imprese. Ecco i punti salienti.

Dopo una lunga gestazione, per la verità non priva di momenti di tensione, finalmente ci siamo: sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 novembre (Serie Generale n. 262) i “Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti.”

Criteri sempre più vincolanti

E attenzione, a scanso di equivoci: non si tratta semplicemente di un documento di indirizzo, ma di una serie di criteri vincolanti, e destinati a diventare sempre più. Infatti, ai sensi del nuovo Codice degli Appalti entrato in vigore in aprile (decreto 50/2016, articolo 34), l’applicazione dei Cam, che afferiscono alla categoria del PAN GPP Servizi di gestione degli edifici, risulta obbligatoria per il 50% dell’importo a base d’asta. Ma non è finita: come abbiamo già avuto modo di scrivere in passato, si punta al total green. Ai sensi del DM 24 maggio 2016, infatti, dal primo gennaio 2017 l’obbligo salirà al 62%, per poi crescere ulteriormente al 71% dal primo gennaio 2018, al 84% al primo gennaio 2019 ed arrivare al 100% dal primo gennaio 2020.

di Giuseppe Fusto

Pa verso gli acquisti “total green”

Insomma, da qui a tre anni le Pubbliche Amministrazioni del SSN saranno sempre più vincolate a politiche di acquisti sostenibili. Dal canto loro le imprese dovranno offrire prodotti e sistemi ecocompatibili se vorranno continuare a restare sul mercato pubblico. Si innescherà così, almeno nelle intenzioni del legislatore europeo e nazionale, un circolo virtuoso molto importante per la qualità della vita e il futuro di tutti noi.

Il documento nel dettaglio

Ecco quali sono, in sintesi, le principali indicazioni contenute nel Decreto. Innanzitutto vi si trovano previsioni più puntuali per le stazioni appaltanti e per i laboratori, in merito alle verifiche di conformità per i prodotti chimici (detergenti) non in possesso di Ecolabel (o etichette ambientali ISO 14024) e quindi ricompresi nell’allegato A o nell’allegato B del Decreto. La dichiarazione di conformità da rendere in sede di offerta per i prodotti privi di etichette ambientali deve essere sottoscritta dai produttori e accompagnata da rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati ISO 17025. Inoltre si prevede l’impiego di elementi tessili (panni, mop) in microfibra e l’utilizzo di carrelli con secchi in plastica riciclata al 50% in peso di colori diversi in funzione dell’utilizzo che se ne fa. I macchinari che puliscono in aspirazione devono essere in Classe A++ per efficienza energetica e classe A per la reimmissione di polveri. E non è tutto: i prodotti di carta-tessuto e il sapone mani devono essere Eco-



label UE (o etichette ambientali ISO 14024); viene prevista l’installazione di dispenser erogatori in forma schiumosa di saponi/disinfettanti per le mani, se non già installati presso la struttura ospedaliera. I contenitori riutilizzabili (imballaggi primari) in plastica devono preferibilmente essere costituiti da plastica riciclata per almeno il 30% in peso. Tale criterio diverrà obbligatorio dopo un anno dalla pubblicazione in GU dei CAM, vale a dire il 9 Novembre 2017. Non solo: Cam significa anche etica e responsabilità sociale. Per questo si prevede il rispetto delle condizioni di lavoro almeno conformi al CCNL di categoria, sono fornite indicazioni per le verifiche di conformità. La necessità di passare dal concetto di “acquisti verdi” a quello di “acquisti sostenibili”, infatti, è in linea con il concetto generale di “sostenibilità” che deve essere inteso nei suoi tre aspetti costituenti: ambientale, sociale ed economico. Il DM inoltre conferma come criterio premiante delle offerte nelle gare relative al servizio di pulizia il Piano di Gestione Ambientale del servizio di pulizia nel quale rispetto al D.M.24 maggio 2012 viene eliminata l’indicazione di fornire punti tecni-



ci per l'uso di un maggior numero di detergenti con etichette ISO 14024. I CAM Ospedalieri inoltre introducono come criterio premiante il Piano di Gestione della Qualità del servizio di sanificazione.

Un po' di storia

Il piano Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione europea come “[...] l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”. Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti. Gli obiettivi sono: riduzione degli impatti ambientali; tutela della competitività; stimolo all’innovazione; razionalizzazione della spesa pubblica; integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell’ente; miglioramento dell’immagine della pubblica amministrazione; diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili; accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici; miglioramento della competitività delle imprese.

Il Piano d’Azione Nazionale per gli Acquisti Verdi

Nell’ambito della politica Integrata di Prodotto IPP, la Commissione europea nel 2003 invitava gli Stati Membri ad adottare dei Piani d’azione nazionale (COM(2003) 302).

L’Italia ha accolto quest’indicazione con la Legge n. 296/2006 art. 1 comma 1126 e il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008), di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha adottato il “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)”. Il Piano d’azione è stato aggiornato con D.M. 10 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013. Il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione è lo strumento attraverso il quale è possibile massimizzare la diffusione del GPP.

I Cam

Il PAN GPP prevede che il Ministero dell’Ambiente definisca i “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), i quali rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e che potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d’azione sul Green Public Procurement di massimizzare i benefici ambientali ed economici. Il GPP si qualifica come il principale strumento della strategia europea su “Consumo e Produzione Sostenibile” (COM 2008/397 “Piano d’azione per il Consumo la Produzione Sostenibili e la Politica Industriale Sostenibile”). Come è noto, i “Criteri Ambientali Minimi” vengono definiti per i vari settori da gruppi di lavoro ad hoc che vedono la presenza di esperti e referenti delle associazioni di categoria dei produttori. I documenti così elaborati vengono sottoposti ad un confronto con gli operatori economici, tramite le

associazioni di categoria e successivamente approvati dal Comitato di Gestione. La stesura finale dei CAM viene inviata ai ministeri interessati per acquisire eventuali osservazioni. Infine il documento viene adottato con Decreto del Ministro dell’ambiente e pubblicato in G.U.

Adottati con Decreto

I documenti “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM”, adottati con Decreto Ministeriale, riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle “considerazioni ambientali” collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegate alla modalità di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita del servizio/prodotto. I “Criteri Ambientali Minimi” sono individuati fra i criteri ambientali in vigore relativi alle etichette di qualità ecologica ufficiali già presenti sul mercato o fra altre fonti informative esistenti e attraverso le indicazioni che provengono dalle parti interessate dell’industria come le associazioni di categoria. L’insieme dei criteri ambientali che vengono individuati danno un quadro di riferimento utile alle stazioni appaltanti e forniscono indicazioni utili al mercato, che verrà gradualmente portato ad innalzare il livello della qualità ambientale dei prodotti e dei processi in linea con i trend normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità ambientale. Allo stato attuale sono già in vigore i Cam per la gestione dei rifiuti e la pulizia degli edifici.